

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06656  
presentata da  
GIUSEPPE BERRETTA  
giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

BERRETTA. -

Al Ministro dell'interno.

- Per sapere - premesso che:

la prefettura di Bari - ufficio territoriale del Governo (ente appaltante) con avviso pubblico del 30 settembre 2010 indiceva l'appalto volto all'affidamento della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Bari Palese;

il criterio di affidamento prescelto dalla prefettura di Bari veniva espressamente indicato al punto 4) dell'avviso pubblico, in cui veniva specificato che: «l'appalto è affidato selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del codice dei contratti, con applicazione dei parametri di valutazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi riportati nella scheda denominata Struttura dell'offerta». Si precisa, continuando, che l'appalto sarà affidato all'impresa partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica;

la gara veniva aggiudicata alla ditta cooperativa consorzio Opus di Foggia alla cifra pro capite pro-die di euro 30,20. Il servizio sopra specificato veniva gestito dalla società cooperativa Auxilium alla cifra pro capite pro-die di euro 49,00 + iva ridotte nell'estate del 2011 a 46,00 euro + iva;

le risultanze di detta gara bandita, erano impugnate innanzi al TAR, (dalla ditta Auxilium che appunto continua a gestire oggi ad un prezzo di euro 24,60) cosicché la prefettura, attesa l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere, a seguito della situazione emergenziale in atto derivante dal massiccio afflusso di immigrati dal Nord Africa, promuoveva l'affidamento del servizio a trattativa privata con lettera prot. n. 429 del 23 agosto 2011, invitando tra gli altri, il Consorzio Sisifo a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Bari-Palese per il periodo 16 settembre 2011-31 dicembre 2011, da aggiudicarsi con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di euro 40,00 (prezzo unitario giornaliero pro-capite/pro die per 1.200 persone circa al giorno);

la procedura negoziata si concludeva nel mese di settembre del 2011;

con note della prefettura (protocollo 38796 del 30 settembre 2011 e protocollo 40223 in data 11 ottobre 2011) il consorzio Sisifo è stato invitato a fornire giustificazioni in merito a tutte le voci di costo concorrenti alla formazione del prezzo offerto e ulteriori chiarimenti relativi ad alcune professionalità impiegate;

il Consorzio Sisifo (nota del 4 ottobre 2011 e con nota 14 ottobre 2011, recante in allegato documentazione probatoria) forniva dettagliate, articolate e documentate giustificazioni in ordine a tutte le componenti dell'offerta e pronto riscontro. Medio tempore, con provvedimento protocollo 40132 in data 11 ottobre 2011 la prefettura disponeva l'esclusione dalla gara del primo classificato, costituenda ATI tra Medica Sud s.r.l. e O.E.R. operatori emergenza radio, «non ravvisando la sussistenza dei necessari presupposti di affidabilità dell'offerta» e con nota della prefettura

protocollo n. 42175 del 24 ottobre 2011 il consorzio invitava a presentare (entro il successivo 27 ottobre 2011) tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione con decorrenza presumibile dalla mezzanotte del 1° novembre 2011;

con nota protocollo 43176 del 28 ottobre 2011 la prefettura comunicava, a firma del dirigente presidente di commissione, che nel prendere atto delle risultanze delle operazioni della commissione di gara, la provvisoria aggiudicazione dell'appalto in favore del consorzio Sisifo e con decreto prefettizio n. 0043283/49.01 del 28 ottobre 2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del consorzio Sisifo. Al legale rappresentante del consorzio, recatosi in prefettura per la sottoscrizione del contratto e la consegna del servizio, veniva consegnato il provvedimento del 31 ottobre 2011 prot. 43406/49.01, recante sospensione del decreto di aggiudicazione definitiva motivato con riferimento alla proposizione di ricorso da parte dell'ATI Medica Sud-OER avverso il provvedimento di esclusione; detta sospensione sino alla decisione della domanda cautelare proposta contestualmente al predetto ricorso;

tuttavia, con nota del 31 ottobre 2011 la costituenda ATI Medica Sud-O.E.R. comunicava che non avrebbe depositato il ricorso, così rinunciando alla proposta azione giurisdizionale;

nonostante tale rinuncia la prefettura di Bari non adottava i doverosi provvedimenti consequenziali all'aggiudicazione definitiva anzi, con provvedimento prot. 43285/49.01 del 31 ottobre 2011, ha revocato (a firma del suo vice prefetto De Girolamo) l'aggiudicazione definitiva già disposta (dalla commissione di gara) in favore del Consorzio Sisifo, «ritenuta necessaria la verifica delle giustificazioni formulate dal Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO in ordine» alle voci di costo già precedentemente e positivamente esaminate. Nelle more di tale procedimento, durante tale periodo si disponeva la proroga in favore della cooperativa Auxilium;

nei giorni seguenti il consorzio produceva ulteriori giustificativi;

infatti il consorzio Sisifo con nota SP 811/2011 del 7 novembre 2011 produceva ulteriori giustificativi a supporto della congruità dell'offerta, come richiesto dal viceprefetto con suo provvedimento prot. 43285/49.01 del 31 ottobre 2011, a cui però la stazione appaltante non dava riscontro;

successivamente la prefettura di Bari con nota del 17 novembre 2011 comunicava tramite fax la definitiva esclusione del consorzio Sisifo alla trattativa privata, motivata sulla scorta, a quanto consta all'interrogante, nella mancata comunicazione, in sede di presentazione dell'offerta, dell'intenzione di volersi avvalere del subappalto per i pasti e della dichiarata volontà di avvalersi dell'esenzione Irap e IRES in virtù di una legge regionale, pertanto l'insorgenza di perplessità in ordine alla completa corretta ed esaustiva valutazione di tutte le poste che compongono l'offerta;

Sisifo ha proposto ricorso al Tar contro detta esclusione;

contestualmente, in data 18 novembre 2011 la prefettura di Bari con nota prot. 46280 provvedeva a richiedere alla ditta ATI Auxilium/la Cascina/Solidarietà Lavoro documentazione per l'aggiudicazione della trattativa, effettuata in data 28 novembre 2011;

a seguito di ricorso da parte del Sisifo consorzio il TAR Puglia-Bari, con sentenza n. 233 del 20 gennaio 2012, ha annullato il provvedimento di esclusione dello scrivente consorzio dalla procedura in oggetto, nonché il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto il favore della ATI cooperativa Auxilium, motivando che «il Consorzio ricorrente, dunque, non era tenuto a dichiarare

preventivamente la volontà di subappaltare il servizio di fornitura dei pasti» e in relazione all'esenzione IRES-IRAP, il TAR ha ritenuto illegittima la mancata concessione di un termine per chiarimenti;

successivamente il consorzio Sisifo invitava la prefettura a riavviare il procedimento di verifica dell'anomalia in applicazione dei principi affermati dal TAR;

la prefettura con nota 4895 del 7 febbraio 2012 comunicava al consorzio Sisifo che ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza in ottemperanza a quanto statuito dal TAR, disponeva la riconvocazione della commissione al fine di riattivare il procedimento di gara per la nuova adozione dell'atto impugnato e nelle more di dare esecuzione alla sentenza del TAR e nel prendere atto che il consorzio non poteva essere escluso dalla procedura di gara per mancata dichiarazione di subappalto, comunicava la necessità di acquisire chiarimenti integrativi a quelli già prodotti nelle precedenti richieste e già accettati dalla prefettura stessa, in particolare spiegazioni in merito a tutte le singole voci che componevano l'offerta economica precedentemente accettati e per cui aveva già proceduto all'aggiudicazione;

il consorzio Sisifo ribatteva che la riapertura del subprocedimento di verifica dell'anomalia non poteva che concernere esclusivamente i rilevi già sollevati dalla prefettura - peraltro illegittimamente - con il provvedimento protocollo 46129/2011 impugnato dinanzi al TAR e da quest'ultimo annullato con la sentenza -:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

se non ritengano di dover assumere le iniziative di competenza necessarie nell'interesse del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e per contenere una spesa pubblica incompatibile con il suddetto principio, e procedere con l'aggiudicazione definitiva per l'erogazione del servizio, ponendo finalmente fine ad una situazione di incertezza e precarietà che inevitabilmente incide sulla qualità dei servizi e sulla vita dei richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari. (5-06656)